



Direzione Centrale
Finanze e Bilancio
Il Ragioniere Capo

Data *28 Gennaio 2002*

OGGETTO: Legge finanziaria per l'anno 2002 - Patto di Stabilità Interno

Il giorno 16 Gennaio si è svolto in Milano l'incontro tra i responsabili dei Servizi finanziari delle Province Lombarde per un esame congiunto dei problemi e delle ricadute sui bilanci per l'esercizio 2002 delle norme introdotte dalla Legge n° 448 del 28/12/2001 "Finanziaria 2002".

Sono stati affrontati i seguenti punti:

1. Assunzione di personale (art. 19).

Per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, durante l'esercizio 2002, non dovrebbero sorgere problemi per le Province Lombarde, in quanto tutte avrebbero rispettato i parametri previsti dal "Patto di Stabilità Interno" per il 2001.

Qualche problema lo solleva il comma 8 dell'art. 19 che affida agli "organi di revisione contabile" l'obbligo di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio complessivo di riduzione della spesa con riferimento alle norme della "Finanziaria dell'anno 1998", mentre l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 19 vincola le assunzioni a tempo determinato alla spesa sostenuta nel 2001 aumentata dell'importo ricavato aggiungendo il tasso programmato d'inflazione.

Questi ultimi due vincoli, che sembrano in contraddizione con la libertà di assumere personale a tempo indeterminato, sarebbero superabili se venissero adeguatamente motivati e se il loro costo aggiuntivo non mettesse l'ente in difficoltà per il superamento del "Patto di Stabilità Interno" per il 2002.

2. Patto di Stabilità Interno per l'esercizio 2002 (Art. 24).

L'art. 24 pone ben tre vincoli:

- a) Disavanzo - il disavanzo, ossia il saldo di cassa tra le entrate dei primi quattro titoli (depurate dai trasferimenti statali, comunitari, dagli altri enti aderenti al Patto e dalle operazioni finanziarie e di riscossione di crediti) e le spese correnti (depurate dagli interessi passivi, dalle spese sostenute con i finanziamenti statali, comunitari e degli enti aderenti al Patto, nonché delle spese di carattere eccezionale) non può essere superiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5%.
- b) Spese correnti - il complesso delle spese correnti del 2002, al netto degli interessi passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari, non può superare l'ammontare degli "impegni" a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6%. Sono escluse dal computo le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni trasferite o delegate dallo Stato o dalle Regioni sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 nei limiti dei corrispondenti trasferimenti statali o regionali.
- c) Pagamenti di spese correnti - anche i pagamenti delle spese correnti del 2002 non possono superare quelli dell'esercizio 2000 aumentati del 6% tenendo conto degli stessi vincoli ed esclusioni che riguardano le spese di competenza.

I tre vincoli posti per il "Patto di Stabilità Interno" sono stati attentamente valutati, in particolare, quello (punto c) che riguarda il limite dei pagamenti, in quanto la sua violazione comporta un'ulteriore riduzione dei contributi statali.

Il vincolo derivante dal "disavanzo di cassa" non dovrebbe creare problemi in quanto tutte le Province Lombarde sono in avanzo di cassa con entrate superiori alle spese correnti.

Diverso è, invece, il limite posto sia per gli impegni di competenza (punto b) che per i pagamenti.

Tenendo, pertanto, conto che il comma 13 dello stesso art. 24 prevede che, entro il 28 Febbraio, venga emanato un Decreto Ministeriale (Ministeri dell'Economia e Finanze e Interno) che definisca le modalità di certificazione dei dati è necessario che vengano chiariti i seguenti aspetti che riguardano sia la cassa che la competenza.

- L'esclusione delle spese derivanti da deleghe e funzioni attribuite a seguito di modifiche legislative avvenute dopo il 2000, nel limite delle somme assegnate, è troppo limitativo, in quanto, tutte le attribuzioni di risorse provenienti dallo Stato o dalla Regione sono finalizzate a spese, per cui, nuove e maggiori assegnazioni di competenze e risorse, in

aggiunta a quelle precedentemente trasferite, devono essere considerate alla stessa stregua di quelle attribuite dopo l'anno 2000.

- In analogia, anche le entrate proprie degli enti provenienti dalle nuove funzioni e destinate al finanziamento di queste dovrebbero essere prese in considerazione e provocare una pari riduzione della spesa.
- Quasi tutte le Province hanno dovuto iscrivere nel Bilancio 2002 maggiori spese per l'attivazione di nuovi "Servizi". Tra questi vanno inclusi gli uffici della "Motorizzazione Civile" e gli A.T.O..

Tali nuovi servizi non determinano finanziamenti diretti da parte dello Stato (se non in modesta entità) o comportano rimborsi da parte di Comuni (A.T.O.) per cui le relative maggiori spese devono essere considerate ininfluenti ai fini del calcolo della quota di spesa (competenza e cassa) dell'esercizio 2002.

Anche i finanziamenti attraverso la Comunità Europea, giustamente ininfluenti sia in entrata che in uscita, possono provocare costi aggiuntivi di cofinanziamento a carico dei bilanci delle Province che, a loro volta, dovrebbero essere considerati "ininfluenti".

In sostanza i bilanci dell'esercizio 2002 risulterebbero "ingabbiati" dal vincolo di non superare gli impegni e i pagamenti risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2000 pur con l'aumento del 6%.

Infatti se il limite posto alla competenza può essere superato in sede di approvazione del Bilancio (ma provocherà un continuo monitoraggio durante la gestione dell'esercizio per non superare il livello prestabilito), il vincolo dei pagamenti può provocare danni di altra natura che avranno la conseguenza di aggiungere costi integrativi, sottoforma di interessi passivi o di maggiori oneri per l'acquisizione di beni e servizi.

In ultima analisi, ai soli fini dei pagamenti, si potrebbe effettuare il raffronto tra la gestione di cassa della sola competenza 2000 (con l'esclusione dei pagamenti effettuati sui residui dell'esercizio 1999 e precedenti) aumentato del 6% e i pagamenti da effettuare sulla sola competenza dell'esercizio 2002 (con l'esclusione dei residui del 2001 e precedenti), ma anche in questo caso verrebbero penalizzati gli enti che dispongono di maggiori entrate proprie.

In relazione a tutte le argomentazioni di cui sopra i Responsabili dei Servizi Finanziari delle Province Lombarde chiedono pertanto al Presidente dell'Unione Province Lombarde e ai rispettivi Presidenti un'azione nei confronti dell'UPI perché attivi le procedure necessarie presso i Ministeri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze, nonché presso la Conferenza Stato, Regione e Autonomie Locali, per modificare o integrare le norme che riguardano l'art. 24 della legge 28/12/2001 n° 448.

*Per i responsabili dei Servizi Finanziari
delle Province Lombarde*

*IL RAGIONIERE CAPO
(Giuseppe Cerri)*